

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di VERONA Sezione Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Dal Martello Presidente rel/est. dott. Virginia MANFRONI Giudice dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7060/2023, avente ad oggetto: Regolamentazione dell' esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) , regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 02/11/2023, da T.XXXXX A.XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) F.XXXXX M.XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) rappresentati e difesi il primo dall' Avv. T.XXXXX F.XXXX e la seconda dall' Avv. G.XX S.XX, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.

- RICORRENTI Sentenza n. 2409/2023 pubbl. il 13/12/2023 RG n. 7060/2023 con l' intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.

CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:

Le parti con note scritte depositate in data 4.12.2023 hanno chiesto l' accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 03/11/2023 "1) Disporsi l' affidamento congiunto della minore L.XXXXX ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, di talché la sua residenza coinciderà con quella della sig. ra F.XXXXX M.XXXX presso l' abitazione sita in Verona, XXX T.XXXX, n. 11. 2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse relative all' istruzione, all' educazione ed alla salute della minore, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente.

3) Il calendario di visite padre/figlia dovrà essere organizzato tenendo in considerazione la tenera età della minore, prevedendo una progressiva intensificazione delle stesse; pertanto, fino all' età di circa 12 mesi della minore, il sig. A.XXXX avrà diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia - compatibilmente con i propri orari lavorativi che avverranno secondo turnazione - indicativamente secondo il seguente calendario: il martedì e il giovedì in linea di massima dalle ore 19 alle ore 21 (O in altro orario di uguale durata durante il giorno) , a settimane alterne il sabato dalle ore 10 alle ore 15 e la domenica dalle ore 13 alle ore 17; nella settimana in cui non è previsto il fine settimana con il padre, la minore trascorrerà con lo stesso i pomeriggi del lunedì e del mercoledì, dalle ore 19 alle ore 21 (O in altro orario di uguale durata durante il giorno) , e del venerdì dalle ore 19 alle ore 21 (O in altro orario di uguale durata durante il giorno). Fino al compimento del ventiquattresimo mese di età di L.XXXXX, qualora il diritto di visita venga esercitato in orario serale, cioè dopo le ore 19, lo stesso avverrà presso l' abitazione familiare.

Sentenza n. 2409/2023 pubbl. il 13/12/2023 RG n. 7060/2023 A partire dalla Pasqua 2024 sarà previsto il primo pernottamento, dalle ore 19.00 di sabato 30 marzo alle ore 15.00 di domenica 31 (giorno di Pasqua) ed in seguito a fine settimana alternati indicativamente dalle ore 19.00 del sabato alle 15.00 della domenica, od in altro orario compatibili con i turni di lavoro del padre. Le visite durante la settimana rimarranno le medesime previste sopra con le stesse modalità, ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 19 alle ore 21 (O in altro orario di uguale durata durante il giorno) nelle settimane in cui L.XXXXX pernotterà per il fine settimana con il padre e il lunedì, il mercoledì e il venerdì nelle altre settimane.

A partire dall' età di 24 mesi della bambina, verrà introdotto un pernottamento il mercoledì, nella settimana in cui

la minore non dorme dal padre nel fine settimana, fino al giovedì mattina, quando il padre la accompagnerà a scuola; inoltre, l'orario del pernottato del fine settimana con il padre avverrà dalle 19.00 del venerdì (O anche prima qualora il signor A.XXXX si renda disponibile) fino alle 10.00 della domenica (fino alle ore 18 a partire dal 36 mese). A partire dai 24 mesi la minore trascorrerà con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno le settimane in modo che la minore trascorra alternativamente il N. e il giorno di San Silvestro con i genitori) e 3 giorni nel periodo pasquale (i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di P.XXXXXXX); due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da comunicarsi preventivamente, entro il mese di maggio precedente.

4) Disporsi l'obbligo del sig. A.XXXX di corrispondere alla sig. ra M.XXXX, con decorrenza dal mese di settembre 2023, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia L.XXXXXX, un importo mensile pari ad 250, 00. Detto importo dovrà essere mensilmente versato entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig. ra M.XXXX e dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici Istat; il sig. A.XXXX corrisponderà anche il 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo in materia di famiglia approvato dal Tribunale di Verona che si intende qui integralmente richiamato.

Sentenza n. 2409/2023 pubbl. il 13/12/2023 RG n. 7060/2023 5) Il pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie (baby-sitter, asilo, spese mediche, attività sportiva concordata e quant' altro previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona) potrà avvenire attingendo il denaro necessario dal conto corrente postale intestato a L.XXXXXX, sul quale viene attualmente accreditata un' indennità di accompagnamento per invalidità dall' INPS. 6) La Signora M.XXXX percepirà sin da ora, integralmente l' assegno unico per la figlia.

7) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali della figlia ed esonerano il Giudice Delegato dall' ascolto della stessa.

8) Spese e compensi di causa integralmente compensati tra le parti".

CONCLUSIONI DEL P.M.: "Nulla si oppone".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentito il relatore; esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero; visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 c.p.c. depositato in data 02/11/2023 da T.XXXXX A.XXXX e F.XXXXXXX M.XXXX; rilevato che dalla relazione tra le parti è nata la figlia L.XXXXXX in data 5 aprile 2023; ritenuto che l' accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia minore, alle condizioni di affidamento della stessa ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore; ritenuto che in relazione all' accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l' art. 473 bis n. 4 comma 3. cpc, e soprattutto della tenerissima età della minore, non si debba procedere al suo ascolto; visto il parere del P.M.; Sentenza n. 2409/2023 pubbl. il 13/12/2023 RG n. 7060/2023 ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;

P.Q.M.

1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della figlia minore recependo l' accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data 02/11/2023 da intendersi qui integralmente richiamato.

2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.

3. Compensa integralmente le spese del procedimento.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2023. La Presidente est. Claudia Dal Martello